

CGIL



Milano, 31/05/2010

Alla c.a. Responsabile Relazioni sindacali
Autogrill
Dott. Giuseppe D'Ottavio
Fax 02.48266820

Oggetto: rispetto Dlgo 81/08

Contrariamente a quanto all'assicurazione dataci nel corso dell'incontro del 28 settembre '09 a Bologna, nel quale l'azienda s'impegnava a promuovere un incontro nazionale riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori in Autogrill, nessun incontro è stato a oggi promosso.

Siamo quindi a chiedervi, ai sensi art 9 legge 300, il rispetto del Dlgo in oggetto, in particolare ci riferiamo a:

- l'art 37 comma 11 prevede che ai RLS sia erogato oltre il corso di formazione di base di 32 ore anche un corso di aggiornamento annuale di 4 ore per unità produttive sotto i 50 dipendenti e di 8 per unità produttive superiori alle 50 unità. Alla scrivente organizzazione sindacale non risulta che Autogrill abbia attivato, in regione Lombardia, alcun corso formativi di cui alla norma richiamata né nel 2008, né nel 2009.
- l'art 28 comma 1 bis dispone che "la valutazione dello stress lavoro-correlata ...è effettuata ...a far data dal 1 agosto 2010". Nonostante sia le linee guida della regione Lombardia (novembre 2009), che quelle del coordinamento tecnico interregionale (marzo 2010) e dell'ISPESL maggio 2010 indichino come il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia necessario in tutte le fasi di valutazione del rischio a 2 mesi dalla scadenza indicata autogrill, non ha in alcun modo coinvolto gli RLS nella valutazione di questo rischio. Utile ricordare che il DVR va rielaborato ai sensi dall'art 29 comma 3 Dlgs 81/08 e lo stesso DVR va elaborato previa consultazione del RLS (art 29 comma 2). Tale obbligo è ulteriormente ribadito nelle attribuzioni dei RLS che al comma 1 lettera b dell'art 50 che prevede " la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi." Tutte disposizioni che Autogrill a oggi non ha, in Lombardia, attivato.
- Art. 41 comma 2 lettera e ter) in questo caso ci riferiamo al fatto che non siano state date emanate procedure da parte dell'azienda su come in vari direttori o responsabili debbano gestire i rientri del personale a seguito di assenza superiore a 60 giorni. Come sapete le modifiche introdotte dal Dlgs 106/09 prevedono che prima di riammettere in servizio il lavoratore lo stesso debba essere sottoposto a visita dal medico competente. Ci risulta invece che l'azienda non è ancora attrezzata affinché tale visita avvenga in corrispondenza con il termine dell'assenza. Ciò rischia di produrre una serie di comportamenti da parte di preposti e lavoratori che non trovano ragioni nella normativa prevenzionale richiamata. Il dipendente è invitato caldamente a utilizzare ferie in attesa che il medico competente sia disponibile per la visita, il dipendente è riammesso in servizio prima di aver sostenuto la visita da parte del medico competente senza alcuna precauzione. Onde evitare questi comportamenti o altri ben peggiori sarebbero il caso che l'azienda emani una procedura alla quale uniformare i comportamenti dei propri responsabili.

Abbiamo posto alla Vostra attenzione le criticità riscontrate perché pensiamo che in materia di tutela della salute e sicurezza il confronto e la collaborazione siano indispensabili. Una società come la vostra (certificata SA 8000) è cosciente che il benessere lavorativo dei propri dipendenti è elemento esiziale la qualità del servizio fornito alla clientela.

Purtroppo dobbiamo lamentare non solo la mancata disponibilità sinora a un confronto di merito sulle questioni, ma anche il mancato riscontro alla nostra del 23.11.09.

Restiamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro.

Cordiali saluti

Giorgio Ortolani
Segretario Filcams-CGIL Milano/Lombardia

C.so Porta Vittoria 43 – 20122 Milano
Tel 02.55025.328 – fax 02.5453423